



Prot. n.

*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del  
numero

**Oggetto:** l.r. 10/2010, art. 65. Comunicazioni in merito alla emanazione del d.p.g.r. 11.4.2017, n. 19/R, in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali.

agli uffici competenti in materia  
di ambiente ed ai SUAP dei Comuni Toscani

agli Enti Parco regionali:

- Alpi Apuane
- Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Maremma

ad ARPAT Settore VIA e VAS

al Dipartimento della Prevenzione  
delle Aziende USL della Toscana

ad IRPET

e p.c.

All'Avvocatura regionale

Al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia

Ai Settori:

- Autorizzazioni ambientali
- Bonifiche autorizzazione rifiuti ed energetiche

Con la presente, si comunica ai soggetti in indirizzo l'emanazione del regolamento regionale in oggetto, recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010. Il Regolamento è stato pubblicato sul BURT parte prima n. 16 del 14.4.2017.

Il Capo I del regolamento prende in esame l'oggetto e l'ambito di applicazione del medesimo.

Il Capo II provvede a disciplinare il procedimento coordinato VIA ed AIA, relativo sia alle installazioni che trattano rifiuti che agli impianti industriali. In precedenza il procedimento coordinato VIA ed AIA era disciplinato in via transitoria dalla D.G.R. 160/2015.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO  
REGIONALE**

Il Capo III reca disposizioni per il coordinamento delle valutazioni in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche che un soggetto intende apportare alla installazione o all'impianto che gestisce, sia ai fini VIA che ai fini AIA, AUA o dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

Il Capo IV, in attuazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, disciplina “le procedure di VIA postuma”: in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

Specifiche modalità organizzative per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo in esame sono dettate dalla D.G.R. 1261/2016.

Il Capo V dispone che le modalità di coordinamento VIA e AIA, di cui al Capo II, possono essere estese, con deliberazione della Giunta Regionale, ad ulteriori procedure autorizzative o concessorie.

Si chiede al Settore VIA e VAS di ARPAT di diffondere la presente comunicazione alle strutture interessate dell'Agenzia.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE  
Arch. Carla Chiodini

LG/